

Bruxelles, 30.11.2022
COM(2022) 677 final

ANNEXES 1 to 13

ALLEGATI

della

proposta di regolamento

del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE

{SEC(2022) 425 final} - {SWD(2022) 384 final} - {SWD(2022) 385 final}

ALLEGATO I

ELENCO INDICATIVO DEGLI ARTICOLI CHE RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE DI IMBALLAGGI DELL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

Articoli che rientrano nella definizione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

Articoli considerati imballaggio

Scatole per dolci

Pellicola che ricopre le custodie di CD

Buste a sacco per l'invio di cataloghi e riviste (contenenti riviste)

Pizzi per torte venduti con le torte

Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile (come ad esempio pellicola, fogli di alluminio, carta), eccetto i rotoli, i tubi e i cilindri che sono parti di macchinari di produzione e non sono utilizzati per presentare un prodotto come un'unità di vendita

Vasi da fiori da usare solo per la vendita e il trasporto di piante e non destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita

Bottiglie di vetro per soluzioni iniettabili

Spine di contenimento per CD (spindle) (vendute con i CD, non destinate ad essere usate per riporli)

Gruce per indumenti (vendute con un indumento)

Scatole di fiammiferi

Sistemi di barriera sterili (involucri, vassoi e materiali necessari per preservare la sterilità del prodotto)

Capsule per sistemi erogatori di bevande (per esempio caffè, cioccolata e latte)

Recipienti di acciaio ricaricabili per gas di vario tipo, esclusi gli estintori

Sacchetti di alluminio per tè e caffè

Articoli non considerati imballaggio

Vasi da fiori destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita

Cassette di attrezzi

Rivestimenti di cera dei formaggi

Budelli per salsicce

Gruce per indumenti (vendute separatamente)

Cartucce per stampanti

Custodie per CD, DVD e videocassette (vendute insieme ai CD, DVD e alle videocassette)

Spine di contenimento per CD (spindle) (vendute vuote, destinate ad essere usate per custodire i CD)

Bustine solubili per detersivi

Lumini per tombe (contenitori per candele)

Macinini meccanici (integrati in recipienti ricaricabili, per esempio un macinapepe ricaricabile)

Articoli che rientrano nella definizione dell'articolo 3, punto 1), lettere d) ed e)

Articoli da imballaggio progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita

Sacchetti o borse di carta o di plastica

Piatti e tazze monouso

Pellicola retrattile

Sacchetti per panini

Fogli di alluminio

Pellicola di plastica per gli indumenti lavati nelle lavanderie

Articoli non considerati imballaggio

Agitatori

Posate monouso

Carta da imballaggio (venduta separatamente ai consumatori e agli operatori del settore)

Forme di carta per prodotti da forno (vendute vuote)

Pizzi per torte venduti senza le torte

Articoli che rientrano nella definizione dell'articolo 3, punto 1), lettere b) e c)

Articoli considerati imballaggio

Etichette fissate direttamente o apposte sul prodotto, comprese le etichette adesive per frutta e verdura

Articoli considerati parti di imballaggio

Spazzolini per mascara che sono parte integrante della chiusura dei recipienti

Etichette adesive apposte su un altro articolo di imballaggio

Graffette

Fascette di plastica

Dispositivo di dosaggio che è parte integrante della chiusura della confezione dei detersivi

Macinini meccanici (integrati in recipienti non ricaricabili, riempiti con un prodotto, per esempio un macinapepe contenente pepe)

Articoli non considerati imballaggio

Etichette di identificazione a radiofrequenza (RFID)

ALLEGATO II

CATEGORIE E PARAMETRI PER VALUTARE LA RICICLABILITÀ DEGLI IMBALLAGGI

Tabella 1: elenco indicativo dei materiali, tipi e categorie di imballaggio di cui all'articolo 6

N. categoria	Materiale di imballaggio predominante	Tipo di imballaggio	Formato (indicativo)	Colore
1	Vetro	Vetro	Bottiglie, barattoli, flaconi, vasetti per cosmetici e vaschette di vetro (silicosodocalcico)	
2	Vetro	Imballaggi compositi il cui componente principale è il vetro	Bottiglie, barattoli, flaconi, vasetti per cosmetici, vaschette	
3	Carta/cartone	Imballaggi di carta o cartone	Scatole, vassoi, imballaggi multipli	
4	Carta/cartone	Imballaggi compositi il cui componente principale è la carta o il cartone	Per esempio cartoni per bevande, piatti e bicchieri, ossia carta o cartone metallizzato o plastificato, carta per i liquidi, carta o cartone con rivestimenti o inserti in plastica	
5	Metallo	Acciaio	Imballaggi rigidi (bombolette aerosol, barattoli di vernice, scatole ecc.) in acciaio, inclusa la banda stagnata	

6	Metallo	Imballaggi compositi il cui componente principale è l'acciaio	Fusti, tubi, lattine, scatole, vassoi, ecc.	
7	Metallo	Alluminio	Imballaggi rigidi (lattine per alimenti e bevande, bottiglie, bombolette aerosol)	
8	Metallo	Alluminio	Imballaggi semirigidi o flessibili (contenitori e vassoi, tubi, lamine)	
9	Metallo	Imballaggi compositi il cui componente principale è l'alluminio	Fusti, tubi, lattine, scatole, vassoi, ecc.	
10	Plastica	PET - rigido	Bottiglie	Trasparente incolore/azzurro
11	Plastica	PET - rigido	Bottiglie e flaconi	Trasparente altri colori
12	Plastica	PET - rigido	Imballaggi rigidi diversi dalle bottiglie (tra cui vasetti, vaschette e vassoi)	Trasparente
13	Plastica	PET - flessibile	Pellicole	
14	Plastica	Polietilene ad alta densità (HDPE) - rigido	Contenitori e tubi	Naturale/ incolore
15	Plastica	Polietilene ad alta densità (HDPE) - rigido	Contenitori e tubi	Colorato
16	Plastica	Polietilene (PE) - flessibile	Pellicole	Naturale/ incolore

17	Plastica	Polietilene (PE) - flessibile	Pellicole	Colorato
18	Plastica	rigido	Contenitori e tubi	Naturale/ incolore
19	Plastica	rigido	Contenitori e tubi	Colorato
20	Plastica	Polipropilene (PP) - flessibile	Pellicole	Naturale/ incolore
21	Plastica	Polipropilene (PP) - flessibile	Pellicole	Colorato
22	Plastica	HDPE e PP - rigido	Cassette e pallet	
23	Plastica	Polistirene (PS) - rigido	Imballaggi rigidi (ad eccezione del polistirene espanso (EPS) e del polistirene estruso (XPS))	
24	Plastica	EPS -rigido	Scatole per il pesce o per elettrodomestici	
25	Plastica	XPS - rigido		
26	Plastica	Altre plastiche rigide, tra cui cloruro di polivinile (PVC) e policarbonato (PC) - rigido	Rigido	
27	Plastica	Altre plastiche flessibili, per esempio pellicole di plastica multistrato e altri materiali compositi - flessibile	Borselli	
28	Legno, sughero	Imballaggi di legno, compreso il sughero	Pallet, scatole	

29	Prodotti tessili	Fibre tessili naturali e sintetiche	Sacchi	
30	Ceramica, porcellana o gres	Argilla, pietra	Vasi, contenitori, bottiglie	

Tabella 2: classi di prestazione di riciclabilità

Classe di prestazione di riciclabilità	Valutazione della riciclabilità per unità, in peso
Classe A	Superiore o uguale al 95 %
Classe B	Superiore o uguale al 90 %
Classe C	Superiore o uguale all'80 %
Classe D	Superiore o uguale al 70 %
Classe E	Inferiore al 70 %

ALLEGATO III

IMBALLAGGI COMPOSTABILI

Condizioni da prendere in considerazione per imporre l'uso di formati di imballaggio compostabili:

- (a) non avrebbero potuto essere progettati come imballaggi riutilizzabili o i prodotti non avrebbero potuto essere immessi sul mercato senza imballaggio;
- (b) sono progettati per entrare nel flusso dei rifiuti organici alla fine del ciclo di vita;
- (c) sono biodegradabili e possono quindi subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica, compresa la digestione anaerobica, con conseguente conversione in biossido di carbonio o metano, in assenza di ossigeno, sali minerali, biomassa e acqua;
- (d) il loro utilizzo aumenta notevolmente la raccolta di rifiuti organici rispetto all'uso di materiali di imballaggio non compostabili;
- (e) il loro utilizzo riduce nettamente la contaminazione del compost con imballaggi non compostabili;
- (f) il loro utilizzo non aumenta la contaminazione dei flussi di rifiuti di imballaggio non compostabili.

ALLEGATO IV

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLA RIDUZIONE AL MINIMO DEGLI IMBALLAGGI

PARTE I

Criteri di prestazione

1. **Protezione dei prodotti:** la progettazione degli imballaggi deve garantire la protezione dei prodotti dal punto di imballaggio o di riempimento fino all'utilizzo finale al fine di evitare danni al prodotto, perdite, deterioramenti o sprechi. Le prescrizioni possono riguardare la protezione da danni meccanici o chimici, dalla vibrazione, dalla compressione, dall'umidità, dalla luce, dall'ossigeno, dalle infezioni microbiologiche, dai parassiti, dal deterioramento delle proprietà organolettiche, ecc., e includere riferimenti a specifici atti normativi che contengono prescrizioni sulla qualità dei prodotti.
2. **Processi di produzione degli imballaggi:** la progettazione degli imballaggi deve essere compatibile con i processi di produzione e riempimento degli imballaggi.
3. **Logistica:** la progettazione degli imballaggi deve garantire la distribuzione, il trasporto, la manipolazione e lo stoccaggio adeguati e sicuri dei prodotti imballati.
4. **Obblighi di informazione:** la progettazione degli imballaggi deve garantire che gli utilizzatori e i consumatori abbiano accesso a tutte le informazioni necessarie sul prodotto imballato, il suo uso, la sua conservazione e manutenzione, comprese le istruzioni di sicurezza.
5. **Igiene e sicurezza:** la progettazione degli imballaggi deve garantire la sicurezza degli utilizzatori e dei consumatori e l'igiene e la sicurezza del prodotto durante la distribuzione, l'utilizzo finale e lo smaltimento.
6. **Obblighi giuridici:** la progettazione del prodotto deve garantire che gli imballaggi e i prodotti imballati siano conformi alla legislazione applicabile.
7. **Contenuto riciclato, riciclabilità e riutilizzo:** la progettazione degli imballaggi deve garantire la riciclabilità e l'inclusione di contenuto riciclato come previsto dal presente regolamento. Se gli imballaggi sono destinati al riutilizzo devono rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento.

Parte II

Metodologia di valutazione e determinazione del volume e peso minimi dell'imballaggio

La valutazione del volume e del peso minimi dell'imballaggio necessari a garantirne la funzionalità di cui all'articolo 3, punto 1), del regolamento, è illustrata nella documentazione tecnica e comprende almeno:

- (a) per ciascun criterio di prestazione di cui alla parte I, un elenco di specifiche di progettazione che non consentono di ridurre ulteriormente il peso o il volume dell'imballaggio senza comprometterne la funzionalità, compresa la sicurezza e l'igiene, per il prodotto imballato, l'imballaggio e l'utilizzatore. È necessario descrivere il metodo usato per individuare queste prescrizioni e spiegare i motivi che

impediscono di ridurre ulteriormente il peso o il volume dell'imballaggio. Devono essere esaminate tutte le possibilità di riduzione di ogni materiale da imballaggio. Non è sufficiente sostituire un materiale di imballaggio con un altro;

- (b) la descrizione dell'esito della valutazione, compresi i dettagli del calcolo del peso e del volume minimi necessari dell'imballaggio. Devono essere prese in considerazione e documentate le possibili variazioni tra lotti di produzione di uno stesso imballaggio;
- (c) i risultati di test, ricerche di mercato o studi utilizzati per la valutazione effettuata a norma delle lettere a) e b).

ALLEGATO V

RESTRIZIONI ALL'USO DI DETERMINATI FORMATI DI IMBALLAGGIO

	Formato di imballaggio	Restrizione all'uso	Esempio illustrativo
1.	Imballaggi multipli di plastica monouso	Gli imballaggi di plastica usati nel commercio al dettaglio per raggruppare prodotti venduti in lattine, vasi, vaschette e confezioni concepite come imballaggi di comodo per consentire agli utilizzatori finali di acquistare più di un prodotto o incoraggiarli a farlo. Sono esclusi gli imballaggi multipli necessari a facilitare la manipolazione durante la distribuzione.	Film estensibili, film di plastica termoretraibili
2.	Imballaggi di plastica monouso, imballaggi compositi monouso o altri imballaggi monouso per prodotti ortofrutticoli freschi	Imballaggi monouso per meno di 1,5 kg di frutta e verdura fresche, a meno che non sia dimostrata la necessità di evitare perdite di acqua o turgore, rischi microbiologici o urti.	Reti, sacchetti, vassoi, contenitori
3.	Plastica monouso, imballaggi compositi monouso o altri imballaggi monouso	Imballaggi monouso per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, che comprendono tutte le aree dedicate alla ristorazione all'interno e all'esterno, con tavoli e sgabelli e posti in piedi, e le aree dedicate alla ristorazione offerte agli utilizzatori finali da diversi operatori economici in congiunto o da terzi ai fini del consumo di alimenti e bevande.	Vassoi, piatti e bicchieri usa e getta, sacchetti, lamine, scatole
4.	Imballaggi monouso per condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering	Imballaggi monouso del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, contenenti porzioni individuali di condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero, ad eccezione di quelli forniti insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato senza necessità di ulteriori preparazioni.	Bustine, vaschette, vassoi, scatole

5.	Piccoli imballaggi monouso utilizzati negli alberghi	Per cosmetici e prodotti per l'igiene di meno di 50 ml per i prodotti liquidi e meno di 100 g per i prodotti non liquidi.	Flaconi di shampoo, flaconi per lozioni per mani e corpo, piccoli sacchetti per saponette
----	--	---	---

ALLEGATO VI

PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER I SISTEMI DI RIUTILIZZO E LE STAZIONI DI RICARICA

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

- (a) "sistema a circuito chiuso", un sistema di riutilizzo nel quale un gestore di sistema o un gruppo cooperante di partecipanti al sistema fanno circolare gli imballaggi senza che vi siano cambiamenti di proprietà;
- (b) "sistema a circuito aperto", un sistema di riutilizzo nel quale gli imballaggi riutilizzabili circolano tra un numero non precisato di partecipanti al sistema e la proprietà degli imballaggi cambia in uno o più punti del processo di riutilizzo;
- (c) "gestore del sistema", qualsiasi persona fisica o giuridica che partecipa a un sistema di riutilizzo e lo gestisce;
- (d) "partecipante al sistema", qualsiasi persona fisica o giuridica che partecipa a un sistema di riutilizzo ed esegue almeno una delle azioni seguenti: raccoglie gli imballaggi dagli utilizzatori finali o da altri partecipanti al sistema, li ricondiziona, li distribuisce tra i partecipanti, li trasporta, li riempie con i prodotti, li confeziona o li offre agli utenti finali. Il sistema di riutilizzo può comprendere uno o più partecipanti che eseguono tali azioni.

Parte A

Prescrizioni relative ai sistemi di riutilizzo

1. Prescrizioni generali relative ai sistemi di riutilizzo

Le seguenti prescrizioni si applicano a tutti i sistemi di riutilizzo e devono essere rispettate simultaneamente:

- (e) il sistema ha una struttura di governance chiaramente definita;
- (f) la struttura di governance garantisce il conseguimento degli obiettivi di riutilizzo e di qualsiasi altro obiettivo del sistema;
- (g) la struttura di governance prevede parità di accesso e condizioni per tutti gli operatori economici che desiderano entrare a far parte del sistema;
- (h) la struttura di governance prevede parità di accesso e condizioni per tutti gli utilizzatori finali;
- (i) il sistema è dotato di regole che ne definiscono il funzionamento, tra cui le prescrizioni relative all'uso degli imballaggi, accettate da tutti i partecipanti al sistema e che dovrebbero indicare:
 - i) i tipi e i modelli degli imballaggi autorizzati a circolare nel sistema;
 - ii) la descrizione dei prodotti destinati a essere usati, riempiti o trasportati attraverso il sistema;
 - iii) i termini e le condizioni per una manipolazione e un utilizzo corretti degli imballaggi;

- iv) prescrizioni dettagliate sul ricondizionamento degli imballaggi;
- v) prescrizioni sulla raccolta degli imballaggi;
- vi) prescrizioni sullo stoccaggio degli imballaggi;
- vii) prescrizioni sul riempimento o sul carico degli imballaggi;
- viii) regole per garantire che gli imballaggi riutilizzabili siano raccolti in modo efficace ed efficiente, compresi incentivi per gli utilizzatori finali a riportare gli imballaggi nei punti di raccolta o nei sistemi di raccolta multipla;
- ix) regole per garantire parità ed equità di accesso al sistema di riutilizzo, anche per gli utilizzatori finali vulnerabili;
- (j) il gestore del sistema controlla il corretto funzionamento del sistema e verifica l'effettiva capacità di riutilizzo degli imballaggi;
- (k) il sistema comprende norme in materia di comunicazione che consentono di accedere ai dati sul numero di volte in cui l'imballaggio è ricaricato, riutilizzato o scartato, sul tasso di raccolta, sul numero di vendite o unità equivalenti;
- (l) la progettazione degli imballaggi avviene conformemente a specifiche o norme fissate di comune accordo;
- (m) il sistema garantisce l'equa ripartizione di costi e benefici tra tutti i partecipanti.

2. Prescrizioni relative ai sistemi a circuito chiuso

Oltre alle prescrizioni generali del punto 1, devono essere rispettate simultaneamente anche le prescrizioni seguenti:

- (a) il sistema si avvale della logistica del ricircolo, che facilita il trasferimento degli imballaggi dagli utilizzatori o dagli utilizzatori finali ai partecipanti al sistema;
- (b) il sistema garantisce la raccolta, il ricondizionamento e la ridistribuzione degli imballaggi;
- (c) i partecipanti al sistema sono tenuti a riprendere l'imballaggio dal punto di raccolta se è stato utilizzato, raccolto e stoccato conformemente alle regole del sistema;

3. Prescrizioni relative ai sistemi a circuito aperto

Oltre alle prescrizioni generali del punto 1, devono essere rispettate simultaneamente anche le prescrizioni seguenti:

- (a) dopo l'utilizzo degli imballaggi, il partecipante a un sistema decide se riutilizzarli o trasferirli a un altro partecipante al sistema affinché li riutilizzi;
- (b) il sistema garantisce che siano predisposti la raccolta, il ricondizionamento e la ridistribuzione degli imballaggi e che siano generalmente disponibili;
- (c) il ricondizionamento conforme alle prescrizioni di cui alla parte B del presente allegato fa parte del sistema.

Parte B

Ricondizionamento

1. Il processo di ricondizionamento non deve creare rischi per la salute e la sicurezza di coloro che ne sono responsabili e deve puntare ad avere un minore impatto ambientale. Deve essere gestito conformemente alla legislazione applicabile sui materiali sensibili al contatto.
2. Il ricondizionamento comprende le seguenti operazioni, adattate in funzione del formato e dell'uso previsto degli imballaggi riutilizzabili:
 - (a) valutazione delle condizioni degli imballaggi;
 - (b) rimozione dei componenti danneggiati o non riutilizzabili;
 - (c) trasferimento dei componenti rimossi a un adeguato processo di recupero;
 - (d) pulizia e lavaggio nel rispetto delle condizioni igieniche richieste;
 - (e) riparazione degli imballaggi;
 - (f) ispezione e valutazione dell'idoneità allo scopo.
3. Se necessario, i processi di pulizia e lavaggio devono essere effettuati in diverse fasi del ricondizionamento e ripetuti.
4. Il prodotto ricondizionato deve rispettare le prescrizioni in materia di salute e di sicurezza ad esso applicabili.

Parte C

Prescrizioni relative alla ricarica

Le stazioni di ricarica devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- (a) devono riportare informazioni chiare e precise sui seguenti aspetti:
 - i) le norme igieniche che il contenitore dell'utilizzatore finale deve rispettare per poter usufruire della stazione di ricarica,
 - ii) informazioni sulla responsabilità dell'utilizzatore finale di rispettare le norme igieniche,
 - iii) i tipi di contenitori utilizzabili per acquistare prodotti mediante ricarica e le loro caratteristiche;
- (b) devono contenere un dispositivo di pesatura che consenta di pesare il contenitore dell'utilizzatore finale;
- (c) il prezzo pagato dagli utilizzatori finali non dovrebbe includere il peso del contenitore per la ricarica;
- (d) il distributore finale deve garantire il rispetto delle norme igieniche applicabili.

ALLEGATO VII

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

Modulo A

Controllo interno della produzione

1. Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 4 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli imballaggi interessati rispettano le prescrizioni degli articoli 5 e 10 del presente regolamento ad essi applicabili.

2. Documentazione tecnica

Il fabbricante redige la documentazione tecnica. La documentazione deve permettere di valutare la conformità degli imballaggi alle prescrizioni pertinenti e comprende un'adeguata analisi e valutazione dei rischi.

Essa precisa le prescrizioni applicabili e illustra, nella misura necessaria ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento degli imballaggi. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

- (a) una descrizione generale degli imballaggi e dell'uso cui sono destinati;
- (b) progetti di massima e piani di fabbricazione, schemi dei componenti, dei sottoinsiemi, dei circuiti ecc.;
- (c) descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni, degli schemi e del funzionamento degli imballaggi;
- (d) un elenco che riporta:
 - i) le norme armonizzate di cui all'articolo 31, applicate in tutto o in parte;
 - ii) le specifiche tecniche comuni di cui all'articolo 32, applicate in tutto o in parte;
 - iii) le altre specifiche tecniche pertinenti utilizzate ai fini delle misurazioni o dei calcoli;
 - iv) nel caso di norme armonizzate e/o specifiche comuni applicate solo in parte, un'indicazione delle parti che sono state applicate;
 - v) nel caso di norme armonizzate e/o specifiche comuni non applicate, una descrizione delle soluzioni adottate per rispettare le prescrizioni di cui al punto 1.
- (e) una descrizione qualitativa del modo in cui sono state effettuate le valutazioni di cui agli articoli 6, 9 e 10;
- (f) le relazioni sulle prove.

3. Fabbricazione

Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il relativo controllo garantiscano la conformità degli imballaggi alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e alle prescrizioni di cui al punto 1.

4. Dichiarazione di conformità

Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità per un tipo di imballaggio e la lascia a disposizione delle autorità nazionali, insieme alla documentazione tecnica, per dieci anni dalla data in cui l'imballaggio è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità identifica l'imballaggio per cui è stata redatta.

Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

5. Mandatario

Gli obblighi del fabbricante previsti al punto 4 possono essere adempiuti dal suo mandatario, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

ALLEGATO VIII

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE N. *

1. N. ... (identificazione univoca dell'imballaggio):
2. Nome e indirizzo del fabbricante e, ove applicabile, del suo mandatario.
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione dell'imballaggio che ne consenta la rintracciabilità): descrizione dell'imballaggio.
5. L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione: (riferimenti degli altri atti dell'Unione applicati).
6. Riferimenti alle norme armonizzate pertinenti, alle specifiche comuni utilizzate o alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità.
7. L'organismo notificato ... (denominazione, indirizzo, numero) ... ha effettuato ... (descrizione dell'intervento) ... e rilasciato il/i certificato/i: (estremi, fra cui la data e, se del caso, informazioni circa la durata e le condizioni di validità del certificato).
8. Informazioni aggiuntive
Firmato a nome e per conto di:
(luogo e data del rilascio):
(nome e cognome, funzione) (firma)

*** (numero di identificazione della dichiarazione)**

Allegato IX

INFORMAZIONI PER LE ISCRIZIONI E LE COMUNICAZIONI AL REGISTRO DI CUI ALL'ARTICOLO 39

A. A. Informazioni da fornire all'atto dell'iscrizione

1. Le informazioni che il produttore o il suo rappresentante designato per la responsabilità estesa del produttore devono presentare comprendono:
 - (a) il nome e i marchi commerciali (se disponibili) con i quali il produttore opera nello Stato membro e l'indirizzo del produttore, compresi codice postale, luogo, via e numero civico, paese, eventuale numero di telefono, sito internet e indirizzo e-mail, indicando un unico punto di contatto;
 - (b) il codice di identificazione nazionale del produttore, compreso il numero di iscrizione nel registro delle imprese o un numero di registrazione ufficiale equivalente, e il codice fiscale europeo o nazionale;
 - (c) i quantitativi in peso dei tipi di imballaggio di cui alla tabella 1 dell'allegato II che il produttore mette a disposizione nello Stato membro per la prima volta;
 - (d) una dichiarazione sul modo in cui il produttore adempie alle proprie responsabilità a norma dell'articolo 40.
2. Qualora il compito di adempiere agli obblighi di responsabilità estesa del produttore sia affidato un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, le informazioni da fornire comprendono il nome e i recapiti, compresi codice postale, luogo, via e numero civico, paese, numero di telefono, sito internet e indirizzo e-mail e il codice di identificazione nazionale dell'organizzazione, compreso il numero di iscrizione nel registro delle imprese o un numero di registrazione ufficiale equivalente e il codice fiscale europeo nazionale dell'organizzazione, e il mandato del produttore rappresentato, una dichiarazione del produttore o, se del caso, del suo rappresentante designato per la responsabilità estesa del produttore o dell'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, che attesti la veridicità delle informazioni fornite.
3. Nel caso di un'autorizzazione a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, oltre alle informazioni di cui alla parte A, punto 1, del presente allegato, specifica:
 - (a) i nomi e i recapiti, compresi codice postale, luogo, via e numero civico, paese, numero di telefono, sito internet e indirizzo e-mail dei produttori rappresentati;
 - (b) il mandato di ciascun produttore rappresentato, se del caso;
 - (c) se rappresenta più di un produttore, l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore indica separatamente in che modo ciascuno dei produttori rappresentati ottempera alle responsabilità di cui all'articolo 40.

B. Informazioni da fornire per le comunicazioni:

- (a) codice di identificazione nazionale del produttore;
- (b) periodo di riferimento;
- (c) quantitativi in peso dei tipi di imballaggio di cui alla tabella 1 dell'allegato II, che il produttore mette a disposizione nello Stato membro per la prima volta;
- (d) quantitativi in peso per materiale di rifiuti di imballaggio raccolti separatamente all'interno dello Stato membro, di cui alla tabella 1 dell'allegato II;
- (e) quantitativi in peso di ciascun materiale e tipo di rifiuti di imballaggio riciclati, recuperati e smaltiti all'interno dello Stato membro o spediti all'interno o all'esterno dell'Unione, di cui alla tabella 4 dell'allegato XII;
- (f) quantitativi in peso di bottiglie di plastica monouso per bevande con una capacità massima di tre litri, e di contenitori di metallo monouso per bevande con una capacità massima di tre litri, di cui alla tabella 6 dell'allegato XII;
- (g) disposizioni volte a garantire la responsabilità del produttore per quanto riguarda i rifiuti derivanti dagli imballaggi immessi sul mercato.

ALLEGATO X

PRESCRIZIONI MINIME PER I SISTEMI DI DEPOSITO CAUZIONALE E RESTITUZIONE

Ai fini del presente allegato si applica la seguente definizione:

"gestore del sistema", qualsiasi persona fisica e giuridica cui è affidata la responsabilità di istituire o gestire un sistema di deposito cauzionale e restituzione in uno Stato membro.

Prescrizioni minime generali per i sistemi di deposito cauzionale e restituzione

Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di deposito cauzionale e restituzione istituiti sul loro territorio soddisfino le seguenti prescrizioni minime:

- (a) è istituito o autorizzato un unico gestore del sistema;
- (b) la governance del sistema prevede parità di accesso e condizioni per tutti gli operatori economici che desiderano entrare a far parte del sistema, purché mettano a disposizione sul mercato imballaggi appartenenti a un tipo o a una categoria di imballaggio inclusi nel sistema;
- (c) sono istituite procedure di controllo e sistemi di comunicazione che consentano al gestore del sistema di ottenere dati sulla raccolta degli imballaggi che fanno parte del sistema di deposito cauzionale e restituzione;
- (d) è fissato un deposito cauzionale minimo sufficiente a conseguire i tassi di raccolta richiesti;
- (e) sono stabilite prescrizioni minime relative alla capacità finanziaria del gestore del sistema, che gli consentano di svolgere le sue funzioni;
- (f) il gestore del sistema è un soggetto giuridico indipendente e senza scopo di lucro;
- (g) il gestore del sistema svolge esclusivamente ruoli derivanti dalle disposizioni del presente regolamento e qualsiasi ruolo aggiuntivo legato al coordinamento e alla gestione del sistema di deposito cauzionale e restituzione istituito dagli Stati membri;
- (h) il gestore del sistema coordina il funzionamento del sistema di deposito cauzionale e restituzione;
- (i) il gestore del sistema conserva per iscritto:
 - i) uno statuto che ne stabilisce l'organizzazione interna,
 - ii) i dati sul suo sistema di finanziamento,
 - iii) una dichiarazione attestante la conformità del sistema alle prescrizioni del regolamento e a eventuali prescrizioni supplementari stabilite nello Stato membro in cui opera;
- (j) almeno l'1 % del fatturato annuale del gestore del sistema (esclusi i depositi cauzionali) è investito in campagne di sensibilizzazione del pubblico che diano informazioni sulla gestione dei rifiuti di imballaggio;

- (k) i gestori dei sistemi sono tenuti a fornire tutte le informazioni richieste dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il sistema opera, ai fini del controllo della conformità alle prescrizioni di cui al presente allegato;
- (l) gli Stati membri provvedono a che i distributori finali siano obbligati ad accettare gli imballaggi oggetto di deposito cauzionale e a restituire i depositi agli utilizzatori finali. Nell'attuare questo obbligo gli Stati membri tengono conto almeno dei seguenti fattori:
 - i) superficie di vendita che consenta agli utilizzatori finali di restituire gli imballaggi oggetto di deposito cauzionale secondo le condizioni locali,
 - ii) le abitudini e le tradizioni di acquisto e vendita,
 - iii) la sicurezza alimentare,
 - iv) la salute e la sicurezza,
 - v) la salute pubblica;
- (m) il deposito cauzionale è esente dalle imposte sulle vendite;
- (n) l'utilizzatore finale può restituire l'imballaggio oggetto di deposito cauzionale senza dover acquistare alcuna merce; il deposito cauzionale è rimborsato al consumatore;
- (o) tutti gli imballaggi oggetto di deposito cauzionale sono chiaramente etichettati affinché agli utilizzatori finali sia evidente la necessità di restituirli;
- (p) le tariffe sono trasparenti;
- (q) tutti gli imballaggi interessati dal sistema di deposito cauzionale e di restituzione.

Gli Stati membri possono stabilire prescrizioni supplementari, se del caso, per garantire il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, in particolare per aumentare la purezza dei rifiuti di imballaggio raccolti, ridurre la dispersione nell'ambiente e promuovere altri obiettivi di economia circolare.

Gli Stati membri con regioni con un'elevata attività transfrontaliera devono assicurarsi che il funzionamento del sistema di deposito cauzionale e restituzione ne consenta l'interoperabilità e che l'attuazione delle prescrizioni minime e di eventuali prescrizioni supplementari non dia luogo a discriminazioni nei confronti delle imprese e dei consumatori e a distorsioni del mercato.

Gli Stati membri sono autorizzati a concedere deroghe alla riscossione di un deposito cauzionale per gli imballaggi interessati nel caso del consumo nelle strutture ricettive, purché l'imballaggio oggetto di deposito cauzionale sia aperto, il prodotto sia consumato e l'imballaggio vuoto sia restituito all'interno della struttura.

ALLEGATO XI

PIANO DI ATTUAZIONE DA PRESENTARE A NORMA DELL'ARTICOLO 46, PARAGRAFO 2, LETTERA D)

Il piano di attuazione da presentare a norma dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera d), contiene quanto segue:

- (a) una valutazione dei tassi di riciclaggio passati, presenti e previsti per il futuro, di collocamento in discarica e di altri trattamenti dei rifiuti di imballaggio e dei flussi di cui sono composti;
- (b) una valutazione dell'attuazione dei piani di gestione dei rifiuti e dei programmi di prevenzione dei rifiuti istituiti a norma degli articoli 28 e 29 della direttiva 2008/98/CE;
- (c) i motivi per i quali lo Stato membro ritiene che potrebbe non essere in grado di conseguire il pertinente obiettivo di cui all'articolo 46, paragrafo 1, lettera b), entro il termine ivi previsto e una valutazione della proroga necessaria per conseguire tale obiettivo;
- (d) le misure necessarie per conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 46, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, che sono applicabili allo Stato membro durante la proroga, compresi gli opportuni strumenti economici e altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE;
- (e) un calendario per l'attuazione delle misure di cui al punto 4, la determinazione dell'organismo competente per la loro attuazione e una valutazione del loro contributo individuale al conseguimento degli obiettivi applicabili nel caso di una proroga;
- (f) informazioni sui finanziamenti per la gestione dei rifiuti in linea con il principio «chi inquina paga»;
- (g) misure per migliorare la qualità dei dati, ove necessario, al fine di ottimizzare la pianificazione e il monitoraggio dei risultati nella gestione dei rifiuti.

ALLEGATO XII

DATI DA INCLUDERE DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI NELLE LORO BANCHE DI DATI SUGLI IMBALLAGGI E I RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

(SECONDO LE TABELLE DA 1 A 4)

1. Per gli imballaggi per la vendita, gli imballaggi multipli e gli imballaggi per il trasporto:
 - (a) la quantità, per ciascuna categoria di imballaggio, di imballaggi generati all'interno dello Stato membro (prodotti + importati + immagazzinati - esportati) (tabella 1);
 - (b) le quantità riutilizzate (tabella 2).
2. Per i rifiuti di imballaggi per la vendita, di imballaggi multipli e di imballaggi per il trasporto:
 - (a) le quantità di rifiuti di imballaggio raccolti separatamente per ciascun materiale (tabella 3);
 - (b) le quantità recuperate e smaltite, riciclate e recuperate per ciascun tipo di imballaggio (tabella 4);
 - (c) il consumo annuo di borse di plastica in materiale ultraleggero, di borse di plastica in materiale leggero e di borse di plastica in materiale pesante per persona, separatamente per ciascuna categoria, come stabilito all'articolo 50, paragrafo 1, lettera b) (tabella 5);
 - (d) il tasso di raccolta differenziata dei formati di imballaggio oggetto di sistemi di deposito cauzionale e restituzione di cui all'articolo 44, paragrafo 1 (tabella 6)

TABELLA 1

Quantità di imballaggi per la vendita, imballaggi multipli e imballaggi per il trasporto generati nel territorio nazionale

	Tonnellate prodotte	- Tonnellate esportate	+ Tonnellate importate	+ Tonnellate immagazzinate	= Totale
Vetro					
Plastica					
Carta/cartone (compresi materiali compositi)					
Metalli ferrosi					
Alluminio					

Legno					
Altro					
Totale					

TABELLA 2

Quantità di imballaggi per la vendita, imballaggi multipli e imballaggi per il trasporto riutilizzati nel territorio nazionale

	Tonnellate di imballaggi immessi sul mercato per la prima volta	Imballaggi riutilizzabili		Imballaggi per la vendita riutilizzabili	
		Tonnellate	Percentuale	Tonnellate	Percentuale
Vetro					
Plastica					
Carta/cartone (compresi imballaggi compositi)					
Metalli ferrosi (compresi banda stagnata e imballaggi compositi)					
Alluminio					
Legno					
Altro					
Totale					

TABELLA 3

Quantità di rifiuti di imballaggio raccolti separatamente (imballaggi per la vendita, imballaggi multipli e imballaggi per il trasporto) prodotti nel territorio nazionale, per materiale

Materiale di imballaggio	Produzione di rifiuti (t)	Dalla raccolta differenziata (t)
Vetro		
Plastica (rigida e flessibile)		
Carta/cartone (compresi materiali compositi)		
Metallo (metalli ferrosi e alluminio)		
Legno		
Altro		
Totale		

TABELLA 4

Quantità di rifiuti di imballaggio recuperati e smaltiti nel territorio nazionale

Articoli considerati imballaggio	Tonnellate totali recuperate e smaltite	Quantità riciclata		Quantità recuperata	
		Tonnellate	Percentuale	Tonnellate	Percentuale
Vetro, compresi gli imballaggi compositi					
Plastica, PET	Rigido				
Plastica, PP					
Plastica, HDPE e PP					
Plastica, PS					
Plastica, HDPE					
Plastica, PVC					

Articoli considerati imballaggio	Tonnellate totali recuperate e smaltite	Quantità riciclata		Quantità recuperata	
		Tonnellate	Percentuale	Tonnellate	Percentuale
Plastica, PC					
Plastica, EPS					
Plastica, XPS					
Plastica, PET	Flessibile				
Plastica, PP					
Plastica, PE					
Plastica multistrato					
Carta/cartone (non compositi)					
Carta/cartone compositi					
Metallo ferroso (compresi la banda stagnata e gli imballaggi compositi il cui componente principale è l'acciaio)					
Alluminio (compresi gli imballaggi compositi il cui componente principale è l'alluminio)					
Legno					
Prodotti tessili					
Ceramica, porcellana o grès					
Altro					

Articoli considerati imballaggio	Tonnellate totali recuperate e smaltite	Quantità riciclata		Quantità recuperata	
		Tonnellate	Percentuale	Tonnellate	Percentuale
Totale rifiuti di imballaggio					

Tabella 5

Quantità di borse di plastica in materiale ultraleggero, borse di plastica in materiale leggero e borse di plastica in materiale pesante consumata nel territorio nazionale per persona

	Borse di plastica consumate nel territorio nazionale	
	Numero per persona	Tonnellate per persona
Borse di plastica in materiale ultraleggero <i>borse di plastica con uno spessore inferiore a 15 micron</i>		
Borse di plastica in materiale leggero <i>borse di plastica con uno spessore inferiore a 50 micron</i>		
Borse di plastica in materiale pesante <i>borse di plastica con uno spessore compreso tra 50 e 99 micron</i>		

Tabella 6

Tasso di raccolta differenziata dei formati di imballaggio oggetto di sistemi di deposito cauzionale e restituzione a norma dell'articolo 44, paragrafo 1

	Tonnellate di imballaggi immessi sul mercato per la prima volta nel territorio nazionale (t)	Imballaggi raccolti separatamente sul territorio nazionale mediante un sistema di deposito cauzionale e restituzione (t)
Bottiglie di plastica monouso per bevande con una capacità massima di tre litri		
Contenitori di metallo monouso per bevande con una capacità massima di tre litri		

ALLEGATO XIII

TAVOLA DI CONCORDANZA

<i>Direttiva 94/62/CE</i>	<i>Presente regolamento</i>
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafi 1 e 2
Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 1, paragrafo 3
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 2
Articolo 3, punto 1), primo comma	Articolo 3, punto 1)
Articolo 3, punto 1), secondo comma, lettera a)	Articolo 3, punto 2
Articolo 3, punto 1), secondo comma, lettera b)	Articolo 3, punto 3)
Articolo 3, punto 1), secondo comma, lettera c)	Articolo 3, punto 4)
Articolo 3, punto 1), terzo comma, punto i)	Articolo 3, punto 1), lettera a)
Articolo 3, punto 1), terzo comma, punto ii)	Articolo 3, punto 1), lettere d) ed e)
Articolo 3, punto 1), terzo comma, punto iii)	Articolo 3, punto 1), lettere b) e c)
Articolo 3, punto 1) bis	Articolo 3, punto 43)
Articolo 3, punto 1 ter)	Articolo 3, punto 44)
Articolo 3, punto 1 quater)	Articolo 3, punto 45)
Articolo 3, punto 1 quinquies)	Articolo 3, punto 46)
Articolo 3, punto 1 sexies)	---
Articolo 3, punto 2)	Articolo 3, punto 20)
Articolo 3, punto 2 bis)	Articolo 10, paragrafo 1
Articolo 3, punto 2 ter)	Articolo 3, punto 19)
Articolo 3, punto 2 quater)	Articolo 3, punto 60), e articolo 3, quarto comma
Articolo 3, punto 11)	Articolo 3, punto 8)

<i>Direttiva 94/62/CE</i>	<i>Presente regolamento</i>
Articolo 3, punto 12)	---
Articolo 4, paragrafo 1, primo comma	Articolo 38, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma	---
Articolo 4, paragrafo 1, terzo comma	Articolo 38, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 1 bis, primo comma	Articolo 29, paragrafo 1, primo comma
Articolo 4, paragrafo 1 bis, secondo comma	Articolo 29, paragrafo 2, seconda frase
Articolo 4, paragrafo 1 bis, terzo comma	Articolo 29, paragrafo 2, prima frase
Articolo 4, paragrafo 1 bis, quarto comma, lettera a)	Articolo 29, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 4, paragrafo 1 bis, quarto comma, lettera b)	Articolo 29, paragrafo 4
Articolo 4, paragrafo 1 bis, quinto comma	Articolo 50, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 4, paragrafo 1 bis, sesto comma	Articolo 50, paragrafo 7, lettera b)
Articolo 4, paragrafo 1 ter	Articolo 29, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 1 quater	---
Articolo 4, paragrafo 2	---
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 45, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 45, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 26, paragrafi da 1 a 10
Articolo 5, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 45, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 5, paragrafo 1, lettera d)	Articolo 45, paragrafo 2, lettera c)
Articolo 5, paragrafo 2, primo comma	Articolo 48, paragrafo 1, primo comma
Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, lettera a)	Articolo 48, paragrafo 1, secondo comma, lettera a)
Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, lettera b)	Articolo 48, paragrafo 1, secondo comma, lettera b)
Articolo 5, paragrafo 2, terzo comma	Articolo 48, paragrafo 1, terzo comma

<i>Direttiva 94/62/CE</i>	<i>Presente regolamento</i>
Articolo 5, paragrafo 3	Articolo 48, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 4	Articolo 50, paragrafo 7, lettera a)
Articolo 5, paragrafo 5	---
Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)	---
Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)	---
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c)	---
Articolo 6, paragrafo 1, lettera d)	---
Articolo 6, paragrafo 1, lettera e), punto i)	---
Articolo 6, paragrafo 1, lettera e), punto ii)	---
Articolo 6, paragrafo 1, lettera e), punto iii)	---
Articolo 6, paragrafo 1, lettera e), punto iv)	---
Articolo 6, paragrafo 1, lettera e), punto v)	---
Articolo 6, paragrafo 1, lettera f)	Articolo 46, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 6, paragrafo 1, lettera g), punto i)	Articolo 46, paragrafo 1, lettera b), punto i)
Articolo 6, paragrafo 1, lettera g), punto ii)	Articolo 46, paragrafo 1, lettera b), punto ii)
Articolo 6, paragrafo 1, lettera g), punto iii)	Articolo 46, paragrafo 1, lettera b), punto iii)
Articolo 6, paragrafo 1, lettera g), punto iv)	Articolo 46, paragrafo 1, lettera b), punto iv)
Articolo 6, paragrafo 1, lettera g), punto v)	Articolo 46, paragrafo 1, lettera b), punto v)
Articolo 6, paragrafo 1, lettera g), punto vi)	Articolo 46, paragrafo 1, lettera b), punto vi)
Articolo 6, paragrafo 1, lettera h)	Articolo 46, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 6, paragrafo 1, lettera i), punto i)	Articolo 46, paragrafo 1, lettera d), punto i)
Articolo 6, paragrafo 1, lettera i), punto ii)	Articolo 46, paragrafo 1, lettera d), punto ii)
Articolo 6, paragrafo 1, lettera i), punto iii)	Articolo 46, paragrafo 1, lettera d), punto iii)
Articolo 6, paragrafo 1, lettera i), punto iv)	Articolo 46, paragrafo 1, lettera d), punto iv)
Articolo 6, paragrafo 1, lettera i), punto v)	Articolo 46, paragrafo 1, lettera d), punto v)

<i>Direttiva 94/62/CE</i>	<i>Presente regolamento</i>
Articolo 6, paragrafo 1, lettera i), punto vi)	Articolo 46, paragrafo 1, lettera d), punto vi)
Articolo 6, paragrafo 1 bis, lettera a)	Articolo 46, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 6, paragrafo 1 bis, lettera b)	Articolo 46, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 6, paragrafo 1 bis, lettera c)	Articolo 46, paragrafo 2, lettera c)
Articolo 6, paragrafo 1 bis, lettera d)	Articolo 46, paragrafo 2, lettera d)
Articolo 6, paragrafo 1 ter	Articolo 46, paragrafo 3
Articolo 6, paragrafo 1 quater	Articolo 46, paragrafo 4
Articolo 6, paragrafo 4, lettera a)	Articolo 46, paragrafo 5, lettera a)
Articolo 6, paragrafo 4, lettera b)	Articolo 46, paragrafo 5, lettera b)
Articolo 6, paragrafo 6	Articolo 49, paragrafo 2
Articolo 6, paragrafo 7	---
Articolo 6, paragrafo 10	Articolo 46, paragrafo 6
Articolo 6, paragrafo 11	---
Articolo 6 bis, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 47, paragrafo 2
Articolo 6 bis, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 47, paragrafo 3
Articolo 6 bis, paragrafo 2	Articolo 47, paragrafo 6
Articolo 6 bis, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 47, paragrafo 6, lettera a)
Articolo 6 bis, paragrafo 2, lettera b)	Articolo 47, paragrafo 6, lettera b)
Articolo 6 bis, paragrafo 3	Articolo 47, paragrafo 7
Articolo 6 bis, paragrafo 4	Articolo 47, paragrafo 8
Articolo 6 bis, paragrafo 5	Articolo 47, paragrafo 9
Articolo 6 bis, paragrafo 6	Articolo 47, paragrafo 10
Articolo 6 bis, paragrafo 7	Articolo 47, paragrafo 11
Articolo 6 bis, paragrafo 8	Articolo 47, paragrafo 12
Articolo 6 bis, paragrafo 9	Articolo 50, paragrafo 7, lettera a)

<i>Direttiva 94/62/CE</i>	<i>Presente regolamento</i>
Articolo 6 ter	Articolo 36
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 43, paragrafi 1 e 2
Articolo 7, paragrafo 2	Articoli 39-42
Articolo 7, paragrafo 3	Articolo 43, paragrafo 3
Articolo 7, paragrafo 4	Articolo 43, paragrafo 4
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 11
Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 11, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 3	Articolo 11, paragrafo 4
Articolo 8 bis	Articolo 11, paragrafi 1 e 5
Articolo 9, paragrafo 1	Articoli 5-10
Articolo 9, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 31
Articolo 9, paragrafo 2, lettera b)	---
Articolo 9, paragrafo 3	---
Articolo 9, paragrafo 4	---
Articolo 9, punto 5	---
Articolo 10	Articolo 31, paragrafo 2
Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 5, paragrafo 2
Articolo 11, paragrafo 2	---
Articolo 11, paragrafo 3	Articolo 5, paragrafo 5
Articolo 12, paragrafo 1	Articolo 51, paragrafo 1
Articolo 12, paragrafo 2	Articolo 51, paragrafo 2
Articolo 12, paragrafo 3 bis	Articolo 50, paragrafo 1, lettera a), articolo 50, paragrafo 3, lettera a) e articolo 50, paragrafo 4)
Articolo 12, paragrafo 3 ter	Articolo 50, paragrafo 5, e articolo 50, paragrafo 6
Articolo 12, paragrafo 3 quater	-

<i>Direttiva 94/62/CE</i>	<i>Presente regolamento</i>
Articolo 12, paragrafo 3 quinquies	Articolo 50, paragrafo 7
Articolo 12, paragrafo 4	Articolo 50, paragrafo 8
Articolo 12, paragrafo 6	Articolo 50, paragrafo 8
Articolo 13, primo comma	Articolo 49, paragrafo 1
Articolo 13, secondo comma	---
Articolo 14	Articolo 37
Articolo 15	Articoli 29, 38 e 45
Articolo 16, paragrafo 1	---
Articolo 16, paragrafo 2	---
Articolo 18	Articolo 4
Articolo 19, paragrafo 1	---
Articolo 19, paragrafo 2	---
Articolo 20	---
Articolo 20 bis, paragrafo 1	---
Articolo 20 bis, paragrafo 2	---
Articolo 20 bis, paragrafo 3	---
Articolo 21, paragrafo 1	Articolo 59, paragrafo 1
Articolo 21, paragrafo 2, primo comma	Articolo 59, paragrafo 3, primo comma
Articolo 21, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 59, paragrafo 3, secondo comma
Articolo 21 bis, paragrafo 1	Articolo 58, paragrafo 1
Articolo 21 bis, paragrafo 2	Articolo 58, paragrafo 2
Articolo 21 bis, paragrafo 3	Articolo 58, paragrafo 3
Articolo 21 bis, paragrafo 4	Articolo 58, paragrafo 4
articolo 21 bis, paragrafo 5	Articolo 58, paragrafo 5
Articolo 21 bis, paragrafo 6	Articolo 58, paragrafo 6

<i>Direttiva 94/62/CE</i>	<i>Presente regolamento</i>
Articolo 22, paragrafo 1	---
Articolo 22, paragrafo 2	---
Articolo 22, paragrafo 3	---
Articolo 22, paragrafo 3 bis, primo comma	---
Articolo 22, paragrafo 3 bis, secondo comma, lettera a)	---
Articolo 22, paragrafo 3 bis, secondo comma, lettera b)	---
Articolo 22, paragrafo 3 bis, secondo comma, lettera c)	---
Articolo 22, paragrafo 3 bis, secondo comma, lettera d)	---
Articolo 22, paragrafo 3 bis, secondo comma, lettera e)	---
Articolo 22, paragrafo 3 bis, secondo comma, lettera f)	---
Articolo 22, paragrafo 4	---
Articolo 22, paragrafo 5	---
Articolo 23	---
Articolo 24	---
Articolo 25	---
Allegato I	Allegato I
Allegato II, punto 1)	Articoli 5, 6, 9 e 10 e allegati II e IV
Allegato II, punto 2)	Articolo 10 e allegato IV
Allegato II, punto 3), lettera a)	Articolo 6 e allegato II
Allegato II, punto 3), lettera b)	---
Allegato II, punto 3), lettera c)	Articolo 8, articolo 3, paragrafo 41, e allegato III

<i>Direttiva 94/62/CE</i>	<i>Presente regolamento</i>
Allegato II, punto 3), lettera d)	Articolo 8, articolo 3, paragrafo 41, e allegato II
Allegato III	Allegato XII
Allegato IV	Allegato XI

